

COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE

COPIA.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 REG. DEL.

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni componente TASI (Tributo Servizi Indispensabili) anno 2014.

L'anno duemilaquattordici il giorno sei del mese di settembre alle ore 19,30 nella Sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria - seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
ZUCCONELLI FABIO	SINDACO	SI	
SCIPIONI LUCA	CONSIGLIERE	SI	
PICININI RENATO	CONSIGLIERE	SI	
D'AGOSTINO LUCREZIA	CONSIGLIERE	SI	
FONTANA MARZIA	CONSIGLIERE	SI	
SANSOTTERA MAURIZIO	CONSIGLIERE	SI	
PISANO ALESSANDRA	CONSIGLIERE	SI	
MASSARENTI CLAUDIO	CONSIGLIERE	SI	
BIGATTI DOLORES	CONSIGLIERE	SI	
ANELLI NORBERTO	CONSIGLIERE	SI	
TARTAGNI FLAVIA	CONSIGLIERE		SI

Totale presenti: n. 10

Totale assenti: n. 1

E' presente l'Assessore esterno con delega al bilancio e affari generali
Sig.ra BERGAMI ELISABETTA

Partecipa, per le funzioni previste dall'art.97 - comma 4 - lettera A) del Decreto Legislativo n.267 del 18.8.2000, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Grazia Loffredo.

Il Sig. Fabio Zucconelli - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

Il Sindaco relaziona in ordine alla necessita' di adottare le aliquote della componente TASI entro il 10 settembre 2014.

Interviene il Consigliere di minoranza Bigatti precisando che siamo nei termini ma proprio alla fine.

Su invito del Sindaco il Responsabile del Servizio Ragioneria precisa che le aliquote proposte sono le seguenti:

1,7 per mille su abitazioni principali e relative pertinenze diverse da A/1, A/8 e A/9;

1 per mille per abitazioni principali e relative pertinenze censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9;

0,00 per mille per le seconde case e tutti gli altri casi.

Il Sindaco precisa che non sono previste detrazioni. L'Amministrazione è riuscita a mantenere le aliquote abbastanza contenute. Le detrazioni avrebbero inserito un ulteriore elemento di variabilità in un tributo già nuovo. Questo tributo è stato concepito per andare a coprire minori introiti IMU della prima casa. Il gettito previsto è superiore al mancato gettito IMU che abbiamo coperto con fondi di bilancio. L'aliquota base sarebbe comunque stata dell'1 per mille.

Il Presidente invita quindi il Capogruppo di maggioranza Sig. Picinini a dare lettura dell'emendamento a sua firma, corredato dai pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile che, contraddistinto dalla lettera "A" si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Non essendoci interventi, ultimata la discussione, il Presidente pone in votazione l'emendamento che ha il seguente esito:

PRESENTI : 10

VOTANTI: 10

ASTENUTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 8

VOTI CONTRARI: 2 (ANELLI e BIGATTI)

Quindi, Il Consiglio Comunale, visto l'esito della votazione

DELIBERA

Di approvare l'emendamento, allegato "A" .

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES) ;

VISTO il DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88 Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014. (14G00100) - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente al: 10-6-2014

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o

inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. A decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, è pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli

comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;

TENUTO CONTO che per **servizi indivisibili comunali s'intendono**, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa ;

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle **seguenti detrazioni**, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), come modificato dal D.L. N. 16 del 06.03.2014, e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7, nei seguenti casi :

A) PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE DELLA STESSA :

a1) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il **possessore** e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

a2) Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6 e C/7**, nella misura massima di un'unità **pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate**, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 _ del ___6/9/2014___ con la quale è stato approvato il **Regolamento** per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 18 LUGLIO 2014, Articolo Unico: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 LUGLIO al 30 SETTEMBRE", pubblicato sulla G.U. n. 169 del 23/7/2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ed il visto di conformità del segretario comunale;

PRESO ATTO :

- che è stato presentato un emendamento a firma del Capogruppo di maggioranza (gia' allegato "A");
- che l'emendamento e' corredato dal parere di regolarita' tecnica e contabile;
- che l'emendamento presentato è stato regolarmente approvato dal Consiglio Comunale, giusta votazione innanzi riportata;

UDITI GLI INTERVENTI:

BIGATTI: da lettura dell'intervento del Gruppo di minoranza che si allega sotto la lettera "B" e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Prosegue evidenziando che non è corretto far pagare sulla prima casa e non sulle seconde case; chi ha la seconda casa paga solo l'IMU e cio' non è corretto. Si poteva pensare ad una detrazione in base alla rendita catastale, per famiglie con figli ecc. Sembra che le aliquote IMU siano confermate negli importi 2013. Un'abitazione principale non di pregio paga l'1,7 per mille; quelle di pregio l' 11,6 per mille.

Il Responsabile del Servizio precisa che non è cosi' per le case di pregio in quanto pagheranno la TASI all' 1 per mille e l'IMU al 4 per mille.

BIGATTI: prosegue e puntualizza che le abitazioni diverse da quelle principali pagano l'IMU al 10,60 per mille, i fabbricati Cat.D pagano l'IMU al 9 per mille e le abitazioni in comodato ai parenti pagano il 9 per mille di IMU piu' l' 1, 7 per mille di TASI e cioe' il 10,7 per mille.

Il Responsabile del Servizio precisa che non è cosi'. Se l'immobile è abitazione principale dell'occupante e non del proprietario non paga la TASI in quanto seconda casa ma solo l'IMU al 9 per mille.

BIGATTI: per questo ci voleva piu' chiarezza con la definizione dei soggetti passivi dell'imposta. Su alcune categorie, comodato gratuito, l'aliquota grava ancora di piu'.

SINDACO: ribadisce che la disposizione è chiara perché chi utilizza abitazioni in comodato non paga, ma pagherà l'IMU il proprietario.

Ultimati gli interventi e la discussione il Sindaco pone in votazione l'argomento in oggetto, da cui risulta il seguente esito:

PRESENTI: 10

VOTANTI: 10

ASTENUTI: 0

VOTI FAVOREVOLI: 8

VOTI CONTRARI: 2 (ANELLI e BIGATTI)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della **componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014**, riformulando il testo relativo alla Aliquota "0" (zero) per mille, punta "A", a seguito dell'emendamento approvato, come sotto specificato:

- **ALIQUOTA 1,7 (UNOvirgolaSette) per mille**
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie DIVERSE da A/1, A/8 e A/9)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota prevista 1.7 per mille =>aliquota massima 2014 pari al 2,5 per mille + eventuale maggiorazione 0,8 per mille da destinare a detrazioni)

- **ALIQUOTA 1 (UNO) per mille**
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9)

a) sono da considerarsi abitazioni principali i fabbricati occupati da soggetto titolare del diritto reale sull'unità immobiliare ;

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota IMU 4 per mille+aliquota TASI 1 per mille= 5 per mille < 6 per mille aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille)

- **ALIQUOTA "0" (zero) per mille**

a) di stabilire inoltre l'azzeramento dell'aliquota di base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014 n. 147, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle Abitazioni Principali e relative Pertinenze, e per le aree edificabili e *aree demaniali in concessione*.

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 "zero" - somma IMU + TASI =/ < 10,6 per mille)

3) di non prevedere detrazioni TASI, ai sensi del **comma 677** legge di stabilità 2014 (Legge n.147 del 27.12.2013) e sulla base del **Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art.7:**

4) Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte :**

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un

cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

- pubblica sicurezza e vigilanza

€ 15.100,00.=

- servizi cimiteriali

€ 1.000,00.=

- servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica

€ 130.420,00.=

- servizi socio-assistenziali

€ 43.350,00.=

- servizio di protezione civile

€ 2.000,00.=

- servizio di tutela degli edifici ed aree comunali

€ 16.350,00.=

La copertura di tali costi rispetto al gettito TASI e' pari al 25%, quindi inferiore ai costi.

5) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ;

6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con DELIBERAZIONE CONSIGLIARE N. 25 DEL 6/9/2014;

7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

8) di inviare il presente atto entro il 10 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ; di dare atto che, a regime, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerati i motivi di urgenza, con voti:

PRESENTI: 10

VOTANTI: 10

ASTENUTI : 0

VOTI FAVOREVOLI: 8

VOTI CONTRARI: 2 (ANELLI e BIGATTI)

DELIBERA

DI dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLGS 18 agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI BRUSIMPIANO
PROVINCIA DI VARESE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 26 DEL 6.9.2014

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere tecnico favorevole, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147 - bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n.267/2000, sul presente atto.

DATA, 1.9.2014



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dott. Gianbattista Calabria

Gianbattista Calabria

VISTO DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, ai sensi dell'art.3 comma 2 del Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, attesta che la presente deliberazione è conforme alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti.

Data, 1.9.2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. ssa Maria Grazia Loffredo

Maria Grazia Loffredo

AUG. A)

SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 SETTEMBRE 2014

PROPOSTA DI EMENDAMENTO SULLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014".

DELIBERA omissis

- Aliquota "0" (zero) per mille :Punto a) dopo le parole "aree edificabili" aggiungere le parole "e aree demaniali in concessione)

Brusimpiano, 5 settembre 2014

IL CAPOGRUPPO DI MAGGIORANZA
Renato Picinini



COMUNE DI BRUSIMPIANO		
- 5 SET 2014		
PROT. N.	3507	
Cat.	Classe	Fasc.
1	6	Setor



COMUNE DI BRUSIMPIANO – PROVINCIA DI VARESE

PARERE SU EMENDAMENTO CAPOGRUPPO MAGGIORANZA RELATIVO A
MODIFICA PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014”

Il sottoscritto Dott. Gianbattista Calabria – responsabile settore contabilita'/tributi –
vista la proposta di emendamento presentata dal capogruppo di maggioranza, relativa
alla modifica alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale “Determinazione
aliquote e detrazioni componente TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI)
ANNO 2014”, per quanto di sua competenza, esprime parere tecnico e contabile
favorevole.

Il Responsabile settore

contabilita'/tributi

Dott. Gianbattista Calabria

*CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 SETTEMBRE 2014
 DELIBERAZIONE "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
 COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014"
 INTERVENTO DEI CONSIGLIERI DI MINORANZA
 DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE*

La costituzione italiana all'art. 53 cita " Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. Il sistema tributario e' informato a criteri di progressività".

Detto questo guardiamo l'aliquota unica per le abitazioni "non di pregio". Viene determinata nell'1,7 per mille.

La facoltà di scelta dell'aliquota va da zero al 2,5 per mille.

Il Regolamento IUC, argomento precedente, a pagina 4 riprende sostanzialmente l'art. 53 della Costituzione e cita per la TASI:" la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE".

Qui si delibera "di non prevedere detrazioni", quindi l'abitazione principale, prima non tassata, ora sconta l'aliquota fissa uguale per tutti dell' 1,7 per mille.

Quindi l'abitazione posseduta come casa di villeggiatura paga solo l'Imu nella misura del 10,6 per mille.

Concretamente penso ci sia una bella differenza fra un'unica abitazione principale frutto di lavoro o di mutui, e una abitazione di villeggiatura. Come il valore catastale fra una abitazione di tipo civile e una di tipo popolare.

Probabilmente anche il reddito dei due ipotetici proprietari sarà diverso.

Come diverso sarà il reddito fra chi ha una villetta e chi ha un appartamento di due locali.

Occorreva un po' di buona volontà, senza arrivare all'ultimo giorno per adottare la delibera, e calcolare le diverse possibilità che il legislatore ha concesso.

Si poteva pensare ad esempio:

- ad una detrazione sulla rendita catastale a seconda del valore (detrazione più alta per le rendite più basse)
- ad una esenzione nel caso di reddito Isee familiare riferito al minimo vitale o a pensioni minime o sociali.
- Ancora a detrazioni per famiglie con figli.

Più comodo adottare una tariffa unica per le abitazioni principali non di lusso, in quanto gli altri pagano l'Imu. Senza tanti problemi!

Ora una domanda, a cui chiedo risposta, sembra (e ribadisco sembra) che le aliquote IMU siano confermate negli importi del 2013.

Se così è, avremo che per il 2014:

Tipologia	Imu 2014	Tasi 2014	totale
Abitazione principale non di pregio e pertinenza		1,7 per mille	1,7 per mille
Abitazione principale di pregio e pertinenza	10,9 per mille	1 per mille	11,9 per mille
Altre abitazioni e aree edificabili e demaniali (Lido)	10,6 per mille	0 per mille	10,6 per mille
Fabbricati cat D	9 per mille	0 per mille	9 per mille
abitazioni in comodato gratuito a parenti	9 per mille	1,7 per mille	10,7 per mille

Quindi l'aliquota di sconto su alcune categorie e su quelle in comodato gratuito (dichiarate pochissime dal precedente Assessore al Bilancio) viene caricata indistintamente sulle abitazioni principali, con un gettito superiore alla riduzione accordata.


E chi ha in comodato gratuito paga più di tutti!

Giusto! Visto che non paga l'affitto perché o non ha lavoro o troppo anziano, magari con una pensione sociale!

Equità fiscale, capacità contributiva e (cito una frase della propaganda elettorale) ascolto della voce del cittadino, dove sono finite?

Li, 6 SETTEMBRE 2014

IL GRUPPO CONSIGLIARE
BRUSIMPIANO IN PROGRESSO



6/9/14
ore 30

Fatto, letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to Fabio Zucconelli

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maria Grazia Loffredo

.....

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'albo pretorio di questo Comune il giorno - 9 SET 2014 e vi rimarrà per giorni quindici consecutivi.

Li, - 9 SET 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maria Grazia Loffredo

.....

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì, - 9 SET 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia Loffredo

.....

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 6.9.2014

per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del Decreto Legislativo n.267/2000;

per dichiarazione di immediata esecutività.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Grazia Loffredo